

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2018, n. 20

**Disposizioni in materia di rinnovo degli incarichi.
Modifiche alla l.r. 5/2008.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008.

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la nota del 17 aprile 2018 con cui la Commissione regionale per le pari opportunità ha comunicato di aver rinunciato all'espressione del parere obbligatorio;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di rendere disponibili per le nomine e designazioni di competenza regionale professionalità a cui risulta attualmente preclusa, dalla formulazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, un'ulteriore nomina ad incarichi che abbiano già ricoperto per designazione di altri enti, si rende necessario, in relazione all'ipotesi disciplinata dai commi citati, specificare che non devono essere computati i mandati svolti da uno stesso soggetto nella medesima carica, quando la designazione proviene da soggetti esterni alla Regione;

2. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, è opportuno disporre stabilire l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo

alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Non si considerano i mandati svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione.”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 maggio 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 08.05.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 marzo aprile 2018, n. 266

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 maggio 2018

Approvata in data 8 maggio 2018

Divenuta legge regionale 11/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli

organi amministrativi di competenza della Regione), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2018, n. 21

Trasferimento di porzione di area posta in Firenze, via di Novoli, al Comune di Firenze.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Finalità e destinazione del bene
Art. 2 - Procedura
Art. 3 - Condizione risolutiva
Art. 4 - Vincolo di destinazione
Art. 5 - Entrata in vigore
ALLEGATO A - Planimetria generale

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) ed i), l'articolo 58 e l'articolo 62 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di servizi educativi per la prima infanzia);

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana ha tra le proprie finalità la qualificazione dei servizi rivolti ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e con le disposizioni normative adottate, in particolare con il d.p.g.r. 41/R/2013, ha definito le disposizioni organizzative di tali servizi. In attuazione delle suddette finalità, allo scopo di concorrere all'abbattimento delle liste di attesa dei servizi educativi comunali, la Regione trasferisce, con la presente legge, al Comune di Firenze, un lotto di sua proprietà da destinare a struttura educativa per l'infanzia, secondo il progetto realizzato dai competenti uffici regionali, affinché il Comune di Firenze provveda alla realizzazione della stessa struttura. Unitamente all'area è trasferito il progetto;

2. Appare necessario prevedere una convenzione tra la Regione Toscana e il Comune di Firenze, al fine di regolare l'eventuale destinazione di una parte di posti della struttura educativa a favore dei figli dei dipendenti della Regione Toscana;

3. Al fine di poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Finalità e destinazione del bene

1. Al fine di concorrere all'abbattimento delle liste di attesa dei servizi educativi comunali all'infanzia, il lotto costituito dalla porzione di area in fregio a via di Novoli, coincidente con il sedime e la pertinenza dell'edificio da destinare a struttura educativa per l'infanzia secondo il progetto realizzato dai competenti uffici regionali, è trasferito gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune di Firenze affinché vi realizzi, a proprie cura e spese, la struttura educativa. Il lotto è evidenziato nella planimetria generale allegata alla presente legge.

2. La Regione ed il Comune di Firenze disciplinano con apposita convenzione l'eventuale destinazione di una parte dei posti della struttura educativa a favore dei figli dei dipendenti della Regione Toscana.